

TI_GERICHTE 30.2002.74 vom 19. Mai 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-05-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2002.74

FR: TI_GERICHTE 30.2002.74 du 19 mai 2003

IT: TI_GERICHTE 30.2002.74 del 19 maggio 2003

Volltext

Incarto n.30.2002.74/AMM

25828/907

Bellinzona

19 maggio 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 10 novembre 2002
presentato da

_____ , _____

contro

la decisione n. _____ / _____ del _____ 2002 emessa dalla Sezione
della circolazione, Camorino,

viste le osservazioni del _____ 2002 presentate dalla
Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione della circolazione, con decisione del _____ 2002, ha inflitto
a _____ una multa di fr. 280.■, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia
di fr. 60.■ e le spese di fr. 20.■, per i seguenti fatti accertati il 10 settembre 2002 in
territorio di _____:

"ha circolato con la motoleggera TI _____ manomessa e conseguentemente non
conforme alle prescrizioni. Le modifiche apportate sono state tali da comportare, secondo il
controllo indicativo effettuato con apparecchio 'scooteroll', una velocità punibile dedotta la
tolleranza aggirantesi sui 66 km/h. Inoltre non era in possesso della licenza di condurre cat.
F";

che la risoluzione è stata emanata in applicazione degli art. 10 cpv. 2, 29, 93 n. 2 e 95 n. 1
LCS; 14 lett. b e 219 cpv. 1 e 2 OETV;

che _____ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 10 novembre
2002 nel quale contesta la manomissione della motoleggera e conclude per una riduzione

della multa;

che nelle sue osservazioni del 22 novembre 2002 la Sezione della circolazione propone di respingere il gravame e di confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 10 cpv. 2 prima frase LCS chi conduce un veicolo a motore deve essere titolare della licenza di condurre; la violazione di tale precetto è punita con l'arresto o con la multa (art. 95 n. 1 LCS);

che giusta l'art. 29 prima frase LCS i veicoli possono circolare soltanto se sono in perfetto stato di sicurezza e conformi alle prescrizioni; per le motoleggera l'art. 14 lett. b OETV sancisce una velocità massima di 45 km/h, mentre l'art. 93 n. 2 LCS commina a chiunque conduce un veicolo di cui sa o dovrebbe sapere che non è conforme alle prescrizioni la pena dell'arresto o della multa;

che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'interessato, come si è detto, per avere circolato ■ sprovvisto della necessaria licenza di condurre ■ con una motoleggera manomessa in modo tale da raggiungere i 66 km/h;

che il ricorrente non nega di aver circolato senza la necessaria licenza, ma si duole di non avere apportato personalmente nessuna modifica al proprio veicolo;

che l'insorgente, tuttavia, non è stato sanzionato per avere modificato personalmente la motoleggera, ma per avere circolato con un veicolo manomesso in violazione degli art. 29, 93 n. 2 LCS e 14 lett. b OETV (cfr. le motivazioni esposte nella decisione impugnata);

che, al riguardo, lo stesso ricorrente ha ammesso di avere acquistato la motoleggera "che poteva superare i 45 km/h e siccome ero senza patente non l'ho fatta bloccare perché non usavo mai lo scooter" (osservazioni del 22 settembre 2002 al rapporto di contravvenzione);

che le violazioni ascritte al ricorrente appaiono dunque senz'altro adempiute, quand'anche le modifiche siano state apportate da terzi, il che giustifica ■ di per sé ■ la sanzione inflitta dalla Sezione della circolazione;

che questo giudice ritiene nondimeno opportuno ■ data la precaria situazione finanziaria allegata dal ricorrente ■ ridurre la multa inflittagli a fr. 150.■, come pure soprassedere al prelievo di oneri processuali dell'odierno giudizio;

che il ricorso va pertanto accolto in tale misura e la decisione impugnata riformata di conseguenza;

per questi motivi, visti gli art. 10 cpv. 2, 29, 93 n. 2 e 95 n. 1 LCS; 14 lett. b e 219 cpv. 1 e 2 OETV; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a _____ è inflitta una multa di fr. 150.■, oltre a una tassa di giustizia di fr. 60.■ e alle spese di fr. 20.■.

2. Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.

3. Intimazione a:

_____, _____, _____,
Sezione della circolazione, Camorino.

Il giudice:

La segretaria:

Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.